

Commissione Tributaria Provinciale di SIENA

A tutti i Presidenti, Vice Presidenti, Giudici e Personale amministrativo (in pt. Ai segretari di sezione) della CTP

E p.c.

Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Al Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate

Al Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Interregionale per la Toscana, Sardegna e Umbria

Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di ~~Pistoia~~ SIENA

Al Presidente dell'Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ~~Pistoia~~ SIENA

OGGETTO: ulteriori disposizioni conseguenti al decreto legge n.137 del 28/10/2020

Il Presidente,

Rilevato che con proprio precedente provvedimento è stata prevista la trattazione scritta quale unica modalità di celebrazione delle udienze;

Ritenuto tuttavia possibile e legittimo lo svolgimento della camera di consiglio da remoto, sulla base delle seguenti considerazioni:

- a) Non sussiste alcuna disciplina specifica delle camere di consiglio avente contenuto ostativo a detta ipotesi.
- b) il primo comma dell'art.27 del decreto legge 29/10/2020 n.137 contempla la possibilità di collegamenti da remoto anche "solo parzialmente".
- c) L'esonero ex lege per i componenti dei collegi giudicanti che risiedono o dimorano in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza potrebbe produrre una sostanziale paralisi dell'attività giurisdizionale, posto che alcuni giudici di questa CTP si trovano nelle condizioni di cui sopra.

Ritenuto ove possibile il concreto utilizzo di piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale, ad integrazione del proprio precedente decreto, nel quale è già stata autorizzata, preventivamente ed in via generale, la celebrazione delle udienze e delle camere di consiglio da remoto con previsione, allo stato, della sola possibilità della trattazione scritta come contemplato dall'art.27 del decreto legge sopra citato;



ritenuto, tuttavia, che, al fine di evitare eventuali equivoci, occorra precisare e stabilire che le camere di consiglio possano essere tenute con modalità da remoto attraverso piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale con attestazione del presidente del collegio circa il regolare ed integrale funzionamento degli stessi e conseguentemente ogni Presidente di collegio adotterà le opportune iniziative per la concreta attuazione di questa opzione in alternativa alla riunione fisica dei componenti del collegio presso i locali della CTP (accertando preventivamente e con congruo anticipo a che l'udienza possa in concreto tenersi con gli strumenti a disposizione, contattate tutte le parti interessate, non consentendosi meri rinvii nel caso di malfunzionamento dei predetti strumenti anche da parte degli uffici o dei contribuenti e loro difensori).

Pertanto, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 27 del decreto legge 28/10/2020 n.137, sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19 o in alternativa sino all'attuazione integrale del processo da remoto,

DISPONE

1) le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, a decorrere dalla data del presente provvedimento, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;

2) nel caso in cui venga chiesta la discussione si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica (così come già disposto nel citato decreto-legge e pertanto immediatamente operativo dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello stesso);

3) nell'ipotesi in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;

4) è autorizzata la possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto, anche parzialmente, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) da parte del presidente del collegio, che ne attesti, sotto la sua personale responsabilità, il regolare ed integrale funzionamento di tali sistemi con successiva comunicazione al presidente della commissione degli esiti dell'udienza e di come sia stato accertato il regolare ed integrale funzionamento dei sistemi.

SIENA, 2 novembre 2020

Il presidente della CTP

Roberto Pasca

